

che provvedere alle forme colle quali la Corte ha da procedere in tutte le attribuzioni non contenziose.

Questa è una cosa molto più grave, e che non è più in relazione col complesso dell'articolo 56.

Per conseguenza io credo che la proposta che io faccio, di concentrare tutto questo in un'alinea solo, e dire: « Saranno stabilite le forme del procedimento del giudizio della Corte, e, in genere, nell'esercizio di tutte le sue attribuzioni, » mentre soddisfa al desiderio dell'onorevole Panattoni, migliora anche la redazione della legge.

**NISCO.** L'onorevole deputato Mazza ha detto che, trattandosi di una liquidazione, la parte dovrebbe sapere che cosa si facesse nel suo interesse, e quindi essere chiamata a presentare i documenti opportuni onde la liquidazione abbia luogo secondo giustizia.

In tutta la legge che ora da noi si discute non evvi a tal riguardo alcuna disposizione, perciocchè il come debba procedersi alla liquidazione delle pensioni, quali ne sono gli uffiziali incaricati, per qual guisa si richiede la lista de' documenti, quando il richiedente può presentare tali documenti unitamente alla dimanda, sono tutte cose che formano parte di uno speciale regolamento, e diversi finora ne sono stati in vigore ne' diversi Stati d'Italia. A me adunque sembra che l'onorevole Mazza non abbia tenuto innanzi agli occhi della sua mente l'esistenza di tal regolamento, che esisteva anche presso i Governi più dispotici e spogliatori, siccome quello de' Borboni, ed abbia insistito che vi fosse. Io convengo con lui; però penso che un tal regolamento non entra punto neanche per cenno in questa legge che è dell'organamento della Corte de' conti, e non della liquidazione delle pensioni.

In quanto poi al giudizio definitivo, non si può avere per tale se non quando il decreto di liquidazione sia stato accettato dal pensionista; perciocchè il decreto non contiene altro che la determinazione del Ministero sull'avviso della Corte dei conti, e sui documenti presentati dalla parte. Così con la comunicazione di questo decreto, giova ripeterlo, si ha completamente la partecipazione della determinazione, e se evvi diritto a reclamare si procede innanzi al Consiglio di Stato. Non vi ha dunque, a mio avviso, altra cosa da aggiungere. Certamente, quando sarà fatto un regolamento generale per la liquidazione di tutte le pensioni che dovranno pagare le finanze del regno d'Italia a coloro che per l'esercizio di un loro uffizio vi hanno acquistato diritto, allora senza dubbio in questo regolamento saranno consacrate tutte le condizioni essenziali per assicurare l'interesse delle parti richiedenti. Io convengo e sostengo che il diritto ad una pensione è un diritto sacro e di proprietà come ogni altro, che si acquista da un pubblico uffiziale sullo Stato, come si potrebbe acquistare su di un particolare, se a tale condizione si assumesse il compiere per un determinato tempo un servizio particolare. Anzi a questo proposito posso assicurare l'onorevole Mazza e l'onorevole Panattoni che sarebbe stata mia intenzione di fare sperimentare un tal diritto, come si sperimentano tutti gli altri, se non fossi stato trattenuto dal considerare il danno reale che sarebbe derivato per coloro che si fanno a chiedere le pensioni, sovente in momenti non felici.

**DE CESARE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Permetta un istante; prima darò lettura dell'emendamento del deputato Broglio, il quale consiste nel sopprimere i paragrafi *a*) e *b*) e scrivere invece: « Con regio decreto saranno stabilite le forme del procedimento nei giudizi della Corte e in generale nell'esercizio di tutte le sue attribuzioni non contenziose. »

**SCIALOIA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il deputato De Cesare.

**DE CESARE.** Una Gran Corte dei conti, e soprattutto la Gran Corte dei conti italiana, come risulta dalla presente legge, è un corpo sovrano, indipendente, e il regolamento interno se lo deve far essa, e in questo regolamento porterà la condizione d'invitare le parti quando avrà bisogno di lumi, di consigli, di documenti.

Non si deve assolutamente dettare un regolamento alla Gran Corte dei conti dopo che le avete dato tutte le attribuzioni contemplate in questa legge. Voi le scemereste non solo l'influenza morale, non solo il prestigio, ma anche l'importanza. Ora, come avete fatto questa legge, e con tutte le attribuzioni che date alla Gran Corte dei conti, non potete scemarle il prestigio.

Il regolamento interno se lo deve fare la Gran Corte dei conti medesima, ed è in questo regolamento che essa stabilirà del come le parti debbono essere avvisate ed i documenti che debbono presentare.

**SCIALOIA.** Io volevo appunto dire le cose che ha ora avvertite il mio amico deputato De Cesare. Aggiungerò che tra le attribuzioni non contenziose, o signori, vi è il riscontro preventivo, vi è il sindacato quotidiano e perenne della Corte al potere esecutivo.

Ora non è logico che il potere esecutivo dica a questa Corte, la quale è incaricata del sindacato suo perenne, il modo in cui deve fare questo sindacato. Sarebbe in qualche modo infievolire l'importanza di questo sindacato, lasciando al potere esecutivo di fare il regolamento che deve stabilire le norme del procedere a questo sindacato medesimo.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'articolo 55, emendato del deputato Broglio. Prima però domanderò al signor ministro se accetta.

**BASTOGI, ministro per le finanze.** No! no!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 55 come è emendato dal deputato Broglio, avvertendo che l'emendamento non è accettato dal ministro.

**BROGLIO.** Il ministro insiste sulla redazione della Commissione?

**BASTOGI, ministro.** Sì, precisamente.

**BROGLIO.** Allora ne verrà la conseguenza che tutte le forme di procedura negli affari non contenziosi si potranno stabilire dal presidente della Corte dei conti; cosicchè, mutandosi il presidente, si potrà mutare la procedura di tutti gli atti non contenziosi. Io prego la Camera ad avvertire al grave sconcio che ne può derivare.

Lo accomunare in quell'articolo 56 le attribuzioni relative agli uscieri, alle spese d'ufficio, a tutto il servizio colla procedura degli atti non contenziosi, mi pare cosa men conveniente e decorosa.

**CASTAGNOLA.** L'osservazione dell'onorevole Broglio mi pare assai fondata, perchè, com'egli dice, chi fa il regolamento non è la Corte, ma il presidente; lo che significa che ad ogni cambiamento di presidente noi potremo avere un nuovo regolamento che varii l'interna procedura e disciplina della Corte dei conti.

Di più osservo che parmi pure quest'osservazione consona a ciò che dicevasi dall'onorevole deputato De Cesare, a cui il deputato Scialoia pure aderiva. La Corte dei conti, egli diceva, è una Corte sovrana, quindi non è conveniente che la medesima venga assoggettata al potere esecutivo in modo che questo possa imporle quelle norme che a lui piacciono; con che ne verrebbe in parte scemata la sua autorità. Io ammetto pure la giustezza di questo raziocinio, ma avverto che non per questo si confuta la ragionevolezza dell'obbie-